

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1^



Città di Camerino  
Provincia di Macerata

Settore 1^, Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali - Demografici

### **CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI PER UN PERIODO DI 5 ANNI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE DI CAMERINO E RELATIVE AREE ESTERNE, E DEI SERVIZI DI MATTAZIONE.**

CIG 8775869C30

#### **Art. 1 – Oggetto della concessione**

In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26/03/2021 e della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la concessione ha per oggetto l'esercizio dell'impianto ed il servizio di macellazione del bestiame nel mattatoio di Camerino ed i servizi accessori quali pulizia, manutenzione ordinaria di attrezzature, smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, autocontrollo (H.A.C.C.P.), derattizzazione ed altri, come ulteriormente specificato al paragrafo 3.1 e comprende:

- erogazione del servizio e gestione della struttura e degli impianti ex art.113 comma terzo T.U.E.L. approvato con Dlgs. 267/2000 comprensiva degli interventi di manutenzione ordinaria;
- apertura al pubblico del macello nelle giornate da concordarsi con il Comune e comunque per almeno tre giorni ogni settimana, salvo diverse necessità manifestatesi durante l'esecuzione del contratto;
- effettuazione degli interventi di macellazioni urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimenti di capi malati, abbattimenti su richiesta di medici veterinari);
- opere, forniture e servizi necessari per garantire il servizio di macellazione inerenti la manutenzione degli impianti;
- la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell'utenza delle tariffe di macellazione; l'utilizzo del personale necessario per garantire l'esecuzione del servizio;
- voltura/rinnovo di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, di carattere sanitario, ambientale, di sicurezza sul lavoro;
- gestione depuratore;
- gestione stalla di sosta.

#### **Art. 2 - Durata**

1. Il presente capitolato d'oneri si riferisce alla concessione a terzi del servizio di gestione del Mattatoio Comunale di Camerino, per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Il Comune di Camerino si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di avviare il servizio in pendenza della stipula del contratto, sotto riserva di legge, nelle more della stipula dello stesso;
3. Qualora a causa dell'entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il Mattatoio non più idoneo all'uso ed il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa, il concessionario non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta. In tale ipotesi il concessionario potrà presentare al Comune un progetto di adeguamento da realizzarsi a propria cura e spese, previa autorizzazione da parte del Comune medesimo.
4. Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1<sup>^</sup>

### **Art. 3 – Descrizione del servizio e oneri a carico del Concessionario**

1. L'oggetto del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:
  - a. la gestione dei rispettivi servizi, consistenti nella macellazione, trasporto, carico e scarico carni macellate fino ai rivenditori privati;
  - b. custodia e manutenzione dello stabilimento, degli impianti, compresi gli spazi esterni delimitati dalla recinzione (taglio dell'erba, potatura delle piante, pulizia degli spazi in generale in maniera tale da mantenere sempre la pulizia ed il decoro). Il concessionario dovrà conservare l'immobile in buono stato di manutenzione, eseguendo tutte le opere di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie, oltre alle riparazioni previste all'art. 1609 del Codice Civile e a quelle conseguenti ai danni provocati da colpa del Concessionario nell'uso dell'immobile, nonché quelle relative a tutti gli impianti (elettrico, idrico, sanitario, termico, gas, sicurezza, ecc.). In particolare il concessionario:
    - sistema all'inizio ed al termine della lavorazione negli appositi locali il materiale e le attrezzature utilizzate per le operazioni di macellazione;
    - usa con diligenza tutte le attrezzature presenti nel mattatoio;
    - assume a proprio carico la manutenzione o la sostituzione in caso di rottura dell'attrezzatura ordinaria per lo svolgimento del lavoro quali ad es. carrelli, ganci, ganciere, seghe, pistole ed altre attrezzature per l'abbattimento dei capi;
    - assume a proprio carico la manutenzione ordinaria della struttura, attrezzature, impianti, linee di macellazione, compresi eventuali interventi straordinari ed urgenti alle stesse linee ed agli impianti (quali ad es. elettrico, idrico, fognario, produzione di vapore, celle frigo, generatore, compressore, vasche di depurazione, ecc) dovuti all'imperizia della gestione o all'inappropriato utilizzo degli stessi, in difformità da quanto stabilito dal concedente;
  - c. conduzione di tutti gli impianti tecnici con personale qualificato;
  - d. manutenzione ordinaria dell'intero complesso e dei vari locali ed attrezzature esistenti, compresi eventuali interventi straordinari ed urgenti alle linee di macellazione ed impianti vari (elettrico, idrico – fognario, produzione vapore, celle frigo, generatore compressore, etc.) dovuti alla imperizia della gestione o all'inappropriato utilizzo degli stessi;
  - e. pulizia di tutti i locali interni alla struttura per ogni giornata di macellazione;
  - f. pulizia degli spazi esterni compreso le stalle di sosta;
  - g. disinfezione di tutti i locali e le attrezzature con appositi disinfettanti su specifica indicazione del manuale di autocontrollo per numero di interventi e per il tipo di materiale;
  - h. direzione tecnico-amministrativa;
  - i. servizio contabile-amministrativo negli orari di apertura e controllo, durante l'arco della giornata, circa il buon comportamento degli utenti;
  - j. sorveglianza dell'impianto;
  - k. smaltimento dei rifiuti e dei sottoprodotti derivanti dall'attività;
  - l. gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di smaltimento dei reflui, nonché della concimaia;
  - m. derattizzazione e disinfestazione;
  - n. quanto altro connesso alla ordinaria gestione dello stabilimento e previsto dalla normativa in vigore.
2. In aggiunta a ciò, nel periodo di validità della concessione, il gestore dovrà assicurare la puntuale esecuzione delle seguenti prestazioni:
  - a. rispetto totale di quanto disposto nel Piano di Autocontrollo, che dovrà essere approvato dal Veterinario ufficiale del mattatoio e trasmesso al Comune;
  - b. controllo documentazione prevista, scarico degli animali dall'automezzo, presa in consegna all'ingresso del macello degli animali appiedati, introduzione nei rispettivi reparti nelle stalle di sosta, numerazione progressiva al fine del rispetto della tracciabilità;
  - c. conduzione ordinata degli animali dalle stalle alle sale di macellazione secondo arte e nel rispetto totale del benessere animale;

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1^

- d. introduzione delle carni macellate e di quelle foranee nelle celle frigorifere e carico delle carni macellate;
  - e. macellazioni d'urgenza al mattatoio tramite l'istituzione di un servizio di pronta disponibilità nei giorni festivi e nei giorni e nelle ore di chiusura del macello, agendo secondo quanto previsto in proposito nel Piano di Autocontrollo, sempre nel più completo rispetto delle norme sul benessere animale.
3. Il condurre a termine la macellazione già iniziata costituisce servizio pubblico essenziale.
  4. Ad ogni operazione costituente il servizio, il Gestore provvederà mediante l'utilizzo dell'attrezzatura tecnica e dei mezzi esistenti di proprietà comunale, il cui inventario sarà redatto congiuntamente al futuro concessionario.
  5. È possibile utilizzare attrezzature di proprietà dell'impresa (coltelli, seghe, frese, frullini, cesoie, contenitori, carrelli ecc.), purché a norma per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e le norme igienico-sanitarie.
  6. In relazione all'ampliamento del riconoscimento e della possibilità di lavorare carni di selvaggina cacciata, il concessionario dovrà predisporre un servizio di accoglimento degli animali cacciati che potranno giungere al Centro di Lavorazione interi o eviscerati, concordando i tempi con il fornitore nel rispetto del Piano di Autocontrollo.
  7. Il concessionario dovrà ottenere il riconoscimento come centro di lavorazione e commercializzazione della selvaggina rispettando i requisiti igienico sanitari previsti dalla specifica normativa.

### **Art. 4 - Canone concessorio – Valore stimato della concessione**

1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo offerto in sede di gara. L'importo del canone posto a base di gara è pari ad € 7.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.
2. Il concessionario si impegna a pagare il canone mediante versamento in due rate semestrali, entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno. Il canone rimane fisso per tutta la durata della concessione. Eventuali spese di bonifico bancario saranno a carico del concessionario.
3. Il ritardo nel versamento del canone alla scadenza pattuita comporterà l'escussione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 15, nonché l'applicazione degli interessi legali, oltre le penali di cui al successivo art. 16.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso. Ai fini dell'individuazione del valore della concessione, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, si ipotizza un importo annuo di € 200.140,00 (e quindi per complessivi € 1.200.840,00) stimato sulla base dello storico della gestione.

### **Art. 5 - Orario di servizio**

1. Il Servizio dovrà essere operativo 3 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno. In ogni caso le parti possono concordare orari diversi, sentito il Veterinario ufficiale della struttura e gli operatori interessati.
2. Nell'ambito dell'orario di funzionamento del mattatoio il concessionario dovrà dare la precedenza, in termini di tempo di mattazione e di restituzione delle carni, agli utenti facenti parte del territorio comunale. Tale priorità decade, previa decisione insindacabile del veterinario ufficiale del mattatoio, qualora i capi da macellare provengano da allevatori aderenti a "Progetti di qualità superiore" compresa l'associazione "Bovinmarche";
3. È possibile stabilire accordi particolari con macellatori con entità di mattazione continue ed elevate, al fine di meglio condurre l'attività del mattatoio, ferme restando le responsabilità del Gestore ed il rispetto del Piano di Autocontrollo.

### **Art. 6 - Tariffe**

1. Le tariffe del servizio di mattazione saranno quelle attualmente in vigore (allegate al presente capitolato) e potranno essere aggiornate annualmente dall'Amministrazione comunale a cui il

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1<sup>^</sup>

concessionario dovrà attenersi.

2. Con i proventi tariffari, che verranno incassati direttamente, il Concessionario si ritiene interamente compensato di qualsiasi suo avere da parte del Comune e non potrà mai vantare pretesa alcuna, a qualunque titolo richiesta.

### **Art. 7 - Oneri a carico del Concessionario**

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi/oneri:

- a) tutto ciò che concerne la gestione come previsto dall'art.1;
- b) tutti gli oneri relativi alla gestione dell'attività: acqua, energia elettrica, metano, telefono, fognatura, depurazione, spese d'ufficio, trattamento e smaltimento rifiuti connessi all'attività; il Concessionario prima di iniziare l'attività dovrà intestare a proprio nome tutte le suddette utenze, sostenendone i relativi costi;
- c) gestione e trasmissione dati tramite sistema informatizzato nel rispetto delle norme anche in termini di riservatezza dei dati; pulizia dei locali e degli impianti, inclusi i locali di stretta pertinenza del Servizio Veterinario e Dipartimento di Prevenzione (uffici, bagni, laboratori ecc.), smaltimento del sangue e altri prodotti di scarto di qualsiasi natura e categoria (categorie 1 – 2 – 3), (il sangue se di necessità farà parte della categoria 1). Il Concessionario dovrà garantire l'esibizione del contratto con una o più ditte di smaltimento dei residui della mattazione, riguardante tutte le categorie di prodotti e sottoprodotti derivanti come scarto dall'attività di mattazione ed attività connesse (in particolare categorie 1 – 2 – 3);
- d) gestione e custodia degli impianti e delle attrezzature presenti nel Mattatoio: per qualsiasi danneggiamento sarà responsabile verso il Comune salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del danno;
- e) produzione, prima dell'inizio dell'attività, di copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e comunicazione al comune di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;
- f) tutte le spese necessarie per la corretta gestione del mattatoio nonché per lo smaltimento delle acque di lavaggio del Mattatoio;
- g) espletamento di tutte le pratiche presso le amministrazioni/enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, rinnovi, ecc., necessari per il funzionamento degli impianti: in difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento di eventuali danni;
- h) il Concessionario è responsabile della buona conservazione e della buona efficienza della struttura, dell'attrezzatura, dei mezzi in dotazione al mattatoio. L'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire ispezioni con cadenza periodica, per constatare lo stato di manutenzione e di efficienza delle attrezzature e dei mezzi, nonché di ordinare le riparazioni e sostituzioni necessarie ed opportune per quanto previsto nell'ambito delle manutenzioni ordinarie spettanti al gestore, rimanendo quelle straordinarie a carico del Comune. In caso di inottemperanza o di cattiva esecuzione dei lavori ordinari imposti, l'Ente provvederà, se del caso, sospendendo l'attività per il tempo occorrente al ristabilimento dei danni evidenziati, ad attingere dalla cauzione prestata, di cui all'art. 15 del presente capitolato, sino a concorrenza dell'importo necessario;
- i) osservanza, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, delle vigenti norme in materia di sicurezza;
- j) gestione del Mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria;
- k) vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;
- l) tenuta dei registri e dei bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura;
- m) presentare al Comune una relazione annuale descrittiva delle attività espletate (es. numero di capi abbattuti, manutenzioni, disinfestazioni ecc.);

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1^

- n) sottoscrivere eventuali convenzioni con consorzi di filiera, ecc;
- o) compilare i questionari informativi di ISTAT o altre società di sondaggio;
- p) predisporre, entro 30 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità;
- q) assicurare un turno di presenze minime, anche mediante la reperibilità, nei giorni festivi e nei giorni e nelle ore di chiusura del macello, onde far fronte alla macellazione d'urgenza, che dovrà avvenire secondo le modalità specifiche del caso;
- r) munire il personale, a sua cura e spese, di vestiario facilmente lavabile, copricapo e calzature e quanto previsto da norme igieniche e sulla sicurezza ed assicurare che nessuno acceda nei locali di lavoro con indumenti sporchi, oltre di quanto previsto in relazione all'Emergenza Covid-19. Gli addetti dovranno essere inoltre provvisti di attestato di partecipazione a corsi di formazione ufficialmente riconosciuti in termini di sicurezza alimentare (REG. CE 853/2004) e di benessere animale (D.Lgs 333/98 e D.Lgs. 131/2013);
- s) vietare agli estranei le attività di mattazione e a quelle ufficialmente correlate e di accedere ai locali di mattazione;
- t) sostituzione degli arnesi da macello presi in carico e deterioratisi;
- u) spese per il personale necessario allo svolgimento dell'incarico, comprensive di retribuzione, oneri riflessi e vestiario idoneo;
- v) effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza;
- w) assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie;
- x) utilizzare, nell'espletamento del servizio, personale sufficiente e adeguato con specifica ed idonea professionalità e competenza;
- y) tenere l'impianto adeguatamente pulito e decoroso. Manutenzione ordinaria dello stabile e delle aree esterne, con pulizia del piazzale antistante e circostante l'immobile, compresa l'eliminazione delle erbacce e pulizia delle caditoie, otturazione delle buche che si dovessero evidenziare sull'asfalto, sistemazione della breccia ove presente, controllo della rete di recinzione ed interventi sulla stessa, quando necessari, controllo e mantenimento in efficienza dei cancelli d'ingresso;
- z) Rimborsare, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara quantificati presuntivamente in 2.000,00 €. Il rimborso dovuto sarà quantificato sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 8 - Oneri a carico dell'Amministrazione**

1. Il Comune di Camerino, proprietario della struttura, mette a disposizione del Concessionario le attrezzature e le strutture necessarie all'espletamento delle funzioni relative al servizio di cui trattasi, compresi i locali da adibire a spogliatoi con annessi i servizi igienici.
2. Competono al Comune le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile e la manutenzione straordinaria delle attrezzature, escluse le manutenzioni ordinarie e le sostituzioni poste a carico del concessionario secondo quanto previsto all'art. 3 c. 1, l. "b".

### **Art. 9 - Interventi di miglioria della struttura**

1. Sarà possibile al Concessionario eseguire opere ed interventi necessari a garantire il corretto funzionamento della struttura nel suo complesso (ivi compresi i servizi di progettazione ed acquisizione pareri ed autorizzazioni). In tal caso è indispensabile che i lavori vengano preventivamente autorizzati dal Comune di Camerino su presentazione di specifici progetti e computi metrici estimativi. La spesa effettivamente sostenuta (rendicontata tramite presentazione di fatture quietanzate) sarà rimborsata dal Comune nei tempi e con le modalità stabilite nella deliberazione di autorizzazione all'esecuzione dei lavori.
2. Possono essere autorizzati anche interventi finalizzati a migliorare la funzionalità e/o aumentare la produttività della struttura, le cui spese resteranno a carico del concessionario e per le stesse

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1<sup>^</sup>

non verrà riconosciuto indennizzo alcuno. Al termine della concessione il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, al ripristino dello stato originario della struttura. In alternativa il Concessionario, previa autorizzazione del comune, potrà, senza nulla pretendere dal medesimo, mantenere le migliorie nella struttura.

### **Art. 10 - Facoltà d'ispezione**

1. Durante il periodo di validità della concessione il Comune avrà facoltà di effettuare, tramite proprio personale o personale esterno specializzato appositamente incaricato e previo avviso, ispezioni, sopralluoghi e controlli contabili, al fine di verificare il puntuale rispetto delle condizioni contrattuali.
2. Il Concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le notizie utili richieste per fini statistici.
3. Qualora il Responsabile del procedimento a seguito di ispezione riscontri la mancata o inadeguata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, questi inviterà il concessionario ad effettuare gli interventi medesimi entro il termine fissato, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

### **Art. 11 - Riconsegna dell'immobile**

1. Alla scadenza, il Concessionario dovrà riconsegnare il complesso al Comune in buone condizioni di manutenzione, con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti. A tal fine verrà redatto in contraddittorio apposito verbale tra le parti.

### **Art. 12 - Personale utilizzato nello svolgimento del servizio**

1. Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. I nominativi, i ruoli e le qualifiche degli addetti dovranno essere comunicati al Comune ed al Veterinario responsabile della struttura. Tale incombenza dovrà essere espletata prima dell'inizio delle loro prestazioni. Il gestore dovrà indicare le generalità e la qualifica della unità alla quale viene attribuita la responsabilità della direzione della gestione e del personale a disposizione (previsto dal piano di autocontrollo). I nominativi di detti incaricati devono essere comunicati al veterinario territorialmente competente.
3. L'inabilità dei dipendenti della Ditta concessionaria, riconosciuta dall'autorità sanitaria, comporta l'obbligo della sostituzione con personale idoneo.
4. E' fatto altresì obbligo al personale addetto al servizio di indossare sempre la divisa, fornita a cura e spese del Concessionario e di mantenere un comportamento irreprensibile e consono alla funzione svolta.
5. Il Concessionario si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato speciale, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, degli accordi integrativi degli stessi, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, con assunzione di tutti gli oneri relativi. Qualora il Gestore non sia in regola con gli adempimenti sopra previsti il Comune procederà alla sospensione del Servizio, sentito il parere del Veterinario responsabile della struttura, indicando al Gestore un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, pena la risoluzione del contratto.
6. Il personale addetto all'espletamento dei vari servizi dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità previste dalla legislazione vigente e munito di attestato di partecipazione ai corsi di formazione.
7. Il Comune potrà verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dei servizi, restando vincolante comunque il parere del Veterinario responsabile della struttura.
8. Gli addetti allo svolgimento dei servizi dovranno essere dotati di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento.

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1<sup>^</sup>

9. Ai sensi del Protocollo di Legalità, il Comune di Camerino verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte del Concessionario con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Camerino si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.
10. Inoltre ai sensi del Protocollo di Legalità il concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Camerino ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

### **Art. 13 - Sicurezza**

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
2. Il concessionario dovrà, altresì, predisporre un piano di sicurezza, nominare il relativo responsabile e fornirne tempestiva notizia al Comune di Camerino ed al Veterinario territorialmente competente.
3. In relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi (ad es. scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetti, occhiali, ecc.) e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
4. Il Concessionario è solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
5. Il Concessionario dovrà operare nel rispetto di quanto previsto dal REG. 853/2004 CE (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), mettendo in atto idonee procedure basate sui principi HACCP.

### **Art. 14 - Responsabilità civile**

1. Il concessionario è direttamente responsabile degli eventuali danni causati a persone, animali e cose nell'esecuzione del servizio in concessione.
2. Il concessionario esonera il Comune di Camerino da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano derivare dall'uso degli impianti e delle attrezzature del Mattatoio, a qualunque titolo causati, da parte del proprio personale o di terzi, nonché da fatti dolosi o colposi del concessionario medesimo, di terzi o di personale di servizio.
3. Il concessionario risponderà inoltre puntualmente di tutti i danni causati da propri dipendenti alle attrezzature in dotazione, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
4. A tal fine, prima dell'inizio della gestione, il Concessionario è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione, della durata di anni cinque, di tipo C.A.R. (Contractor All Risk) contro tutti i rischi connessi alla gestione del Mattatoio e alle relative attività svolte, con massimale assicurativo per ogni evento di almeno 2.000.000,00 di Euro, nel quale sia esplicitamente dichiarato che il Comune di Camerino è da considerarsi terzo a tutti gli effetti e con dichiarazione di vincolo a favore del Comune di Camerino.

### **Art. 15 - Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1^

eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'applicazione di penali, l'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d'importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.

2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Camerino.
3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

### **Art. 16 - Penali**

1. Il concessionario è tenuto a svolgere il servizio in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, e a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Camerino attraverso il Responsabile del procedimento o suo delegato.
2. In caso di inadempimento o non conformità del servizio reso, totale o parziale, rispetto agli obblighi contrattuali e di legge, si applicheranno le seguenti penali:
  - per ogni giorno di mancata apertura del mattatoio per cause imputabili al concessionario verrà applicata una penale di euro 100,00; dopo quattro mancate aperture (anche non consecutive) si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17, c. 2;
  - per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone di concessione rispetto al termine previsto dal precedente art. 4 verrà applicata una penale di euro 150,00; a seguito di ritardo pari o superiore a 180 gg si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17;
  - per ogni riscontrato accesso alle sale di macellazione da parte di personale non autorizzato verrà applicata una penale di euro 30,00;
  - per ogni maltrattamento degli animali verrà applicata una penale di euro 500,00, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;
  - per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie verrà applicata una penale di euro 500,00 salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente;
  - per ogni insufficiente o mancata pulizia dei locali verrà applicata una penale giornaliera di euro 50,00;
  - per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature verrà applicata una penale di euro 50,00; a seguito dell'applicazione di cinque penalità verrà risolto di diritto il contratto;
  - per ogni mancata o inadeguata manutenzione ordinaria dell'immobile e/o delle attrezzature entro i termini disposti ai sensi del precedente art. 10, verrà applicata una penale di euro 50,00.
3. A seguito dell'applicazione di cinque tra le penalità di cui al comma precedente verrà risolto di diritto il contratto.
4. L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà escusso dalla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15; come previsto al medesimo art. 15 la cauzione dovrà essere

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1<sup>^</sup>

immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione.

### **Art. 17 - Risoluzione del contratto.**

1. Il Comune di Camerino procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Concessionario. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Responsabile del settore, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Concessionario a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
  - a) fallimento del concessionario;
  - b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 15;
  - c) cessione del contratto;
  - d) nelle ipotesi previste agli artt. 5, 16 e 24 del presente capitolato;
  - e) per l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - f) mancata apertura del mattatoio per quattro volte anche non consecutive per cause imputabili al concessionario;
  - g) utilizzo dei beni dati in concessione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità perseguite dal Comune;
  - h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - i) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
  - j) ai sensi del protocollo in materia di legalità e sicurezza negli appalti, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Macerata e il Comune di Camerino, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Concessionario, il Comune di Camerino si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di concessione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
4. Nel caso di risoluzione del contratto il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1<sup>^</sup>

contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 15.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del concessionario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

### **Art. 18 - Verifiche di conformità**

1. Il responsabile del procedimento procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione del contratto, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il responsabile del procedimento accerterà che il servizio sia eseguito a regola d'arte e in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente capitolato, del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 16 e quanto stabilito agli artt. 9 e 17, qualora il responsabile del procedimento riscontri delle difformità, il concessionario dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato entro il termine da questi fissato.

### **Art. 19 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

1. Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Concessionario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 8775869C30.

### **Art. 20 - Responsabilità di gestione**

1. La gestione dell'attività che il concessionario è autorizzato a svolgere nell'immobile concesso viene effettuata a suo esclusivo carico e vantaggio.
2. E' espressamente ed irrevocabilmente stabilito che tutti gli acquisti e vendite di merci ed attrezzature, o comunque ogni contratto afferente la gestione dell'attività e in genere ogni assunzione di impegni e di obbligazioni di qualsiasi natura verso terzi è a completo ed esclusivo carico del concessionario o suoi aventi causa e che il Comune in nessun caso e per nessun motivo potrà essere chiamato a rispondere di atti o fatti afferenti la gestione imprenditoriale svolta dal concessionario medesimo.

### **Art. 21 – Forma di manifestazione della volontà**

1. Il rapporto tra il Comune di Camerino e il Concessionario selezionato si perfeziona con la stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 15 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 22.
2. Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è effettuata sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

### **Art. 22 – Spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

# ComunedìCamerino

## Provincia di Macerata

Settore 1<sup>^</sup>

### **Art. 23 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)**

1. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. 81/08, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto viste le attività oggetto di concessione non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.
2. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

### **Art. 24 – Protocollo di Legalità**

1. Tra la Prefettura di Macerata ed il Comune di Camerino è stato sottoscritto un Protocollo in materia di legalità e sicurezza negli appalti.
2. Il Concessionario si impegna a prenderne visione e rispettarlo per quanto di competenza.
3. Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

### **Art. 25 – Foro competente**

- 1- Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Macerata e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. delle Marche, con esclusione dell'arbitrato.